

N. 28/19 M.P.



**TRIBUNALE DI LECCE**  
**SECONDA SEZIONE PENALE**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

**Dott. Pietro BAFFA**  
**Dott.ssa Valeria FEDELE**  
**Dott.ssa Silvia SARACINO**

**Presidente Rel.**  
**Giudice**  
**Giudice**

Letta la richiesta della Procura della Repubblica di Lecce, con la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, previo sequestro anticipato, nei confronti di:

**CATAPANO Emanuele**, nato a Taranto il 15/9/1975, ivi residente in località al Lido

ed in particolare dei seguenti beni:

- 1) **fabbricato ad uso abitazione sito in Taranto, alla località Lido Azzurro, via Calata Penna Dritta nr. 27/A**, intestato a **CATAPANO Emanuele**, in catasto al foglio 164, particella 140, sub 1, cat. A/7, classe 3<sup>a</sup>, vani 9,5;
- 2) **fabbricato ad uso abitazione sito in Taranto via Pagelli n. 4 a**, intestato a **CATAPANO Cosimo**, in catasto al foglio 279 part 319 sub 2 cat. A/7 della consistenza di 8,5 vani ed avente una rendita catastale di € 1.075,52;
- 3) **quota pari al 25 % di proprietà di FUGGETTI Anna della BRITALIA Società Cooperativa** con sede in Taranto, Viale Jonio n. 154 – partita IVA 03143300733 e **relativo compendio aziendale**;
- 4) **quota pari al 50 % di proprietà di CATAPANO Cosimo della BRITAR di TESCO & C. sooc. Coop** – 02344920745, con sede in Brindisi Piazzale Lenio Flacco n. 7;
- 5) **ramo d'azienda della BRITAR di TESCO & C. sooc. Coop** – 02344920745, esercitata nei locali commerciali siti a Brindisi (BR) al Piazzale Lenio Flacco n. 7;

*Handwritten signature*

- 6) autoveicolo **BMW 535D targato CY709ES** immatricolato in data 24.11.2008, intestato a **CATAPANO Emanuele**;
- 7) autoveicolo **Citroen C3 1.4 HDI targato DJ374SD** immatricolato in data 23.07.2007, intestato a **FUGGETTI Anna**;
- 8) autoveicolo **Smart Forfour targata EY491NK**, acquistata in data 18.02.2016, intestato a **FUGGETTI Anna**;
- 9) somma di euro 100.000,00 quale corrispettivo della vendita della casa sita al piano terra in **Taranto, Lido Azzurro, via Calata La Torretta nr. 20**, riportata in catasto al foglio 167, particella 101, cat. A/7, classe 2<sup>a</sup>, vani 7, rendita euro 650,73, già intestata a **FUGGETTI Anna**;
- 10) **quote totali di partecipazione al capitale sociale della società ITALIA PESCA SRL** detenute da **FOGGETTI Anna** per il valore di euro 6.000,00 e da **CATAPANO Cosimo** per il valore di euro 4.000,00— partita IVA 02816480731 **con relativo compendio aziendale**;
- 11) **Saldi contabile rinvenibile su qualsiasi rapporto bancario accesso presso qualsiasi istituto di credito riconducibile tanto a CATAPANO Emanuele, FOGGETTI Anna e CATAPANO Cosimo.**

\*\*\*\*\*

E' necessario preliminarmente evidenziare come la richiesta in premessa sia successiva all'ordinanza del tribunale di Taranto che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato, nel maggio 2012, la richiesta di confisca c.d. 'allargata' ex art. 12 *sexies* della l. 356/92, (oggi art. 240 *bis* c.p.), avanzata nei confronti di CATAPANO Emanuele sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Taranto ed il cui esito è analiticamente illustrato nelle informative del 6/6/2011 e dell'ottobre dello stesso anno. In quella ordinanza reiettiva il collegio aveva ritenuto che il proposto avesse assolto all'onere di giustificazione della provenienza dei beni, sostenendo che per il loro acquisto sarebbe stato utilizzato denaro esistente nella sua disponibilità ancorché frutto di evasione fiscale. **Si riconosceva pur sempre il ruolo di 'socio di fatto' del CATAPANO di una società di pesca, denominata "Duca pesc", intestata al fratello Giuseppe,** produttiva di redditi negli anni dal 2001 al 2010, riconducendo dunque ad essa i proventi poi da quello utilizzati per gli acquisti dei beni, proventi però mai fiscalmente dichiarati.

Ebbene osserva questo tribunale come tale approdo decisorio non precluda la possibilità di giungere ad un diverso convincimento nell'attuale sede, ciò soprattutto in ragione dei diversi profili e requisiti legittimanti che connotano la confisca di prevenzione rispetto alla confisca 'allargata' di cui all'art. 240 *bis* c.p. L'inesistenza di alcuna preclusione, soprattutto in termini di *bis in idem*, è già stata peraltro scandita nella giurisprudenza di legittimità ed in particolare nella sentenza della S.C., Sez. V, del 23/2/2015 n. 16019 con cui si è statuito che *"In materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce né*

*l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni, in considerazione della sproporzione del valore degli stessi rispetto al reddito, ed in relazione ai quali, in precedenza, identica richiesta era stata invece rigettata per mancanza della prova della natura illecita delle risorse impiegate per gli acquisti)''.*

Sul punto si richiamano anche le considerazioni articolate nella sentenza n. 24 del 2019, (che si esaminerà più diffusamente nel seguito del presente provvedimento), con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, lett. a) D.Lgs. 159/2011: in particolare si è osservato che il sequestro e la confisca di prevenzione condividono, a ben guardare, la medesima finalità sottesa alla confisca cosiddetta 'allargata', originariamente prevista dall'art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992 n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e oggi confluita nell'art. 240 *bis* c.p., misura che, secondo altre precedenti pronunzie del Giudice delle leggi, si radicherebbe «sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall'accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre» (sentenza n. 33 del 2018). Tale presunzione (relativa) è fondata, essa pure, secondo la sentenza n. 24/2019, «sul riscontro della sproporzione tra i beni da confiscare e il reddito o l'attività economica del soggetto – condannato per uno dei reati menzionati dallo stesso art. 240-bis cod. pen. – che di tali beni risulti titolare o abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, e dei quali non riesca a giustificare l'origine lecita». La confisca 'di prevenzione' e la confisca 'allargata' (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante *species* di un unico *genus*, che la Corte ha identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita» – ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo –, «la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale. Tale strumento è caratterizzato sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa, in funzione dell'esigenza di superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna». Si è quindi osservato come «Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca "tradizionale" si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato» (sentenza Cort. Cost. n. 33 del 2018).

Si è nondimeno osservato come, in conformità a tale *ratio*, la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca di prevenzione quanto alla confisca "allargata", avesse già da tempo intrapreso – come rammentato, ancora, dalla sentenza n. 33 del 2018 – un percorso volto a circoscrivere l'area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose. Rispetto, in particolare, al sequestro e alla confisca

*F. M.*

di prevenzione, le Sezioni unite sono pervenute a tale risultato chiarendo la necessità di accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare (Cass., sez. un., n. 4880 del 2015): requisito, quest'ultimo, non scritto, ma discendente evidentemente dalla necessità di conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano. Tale presunzione, infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto, come invece nel caso della confisca 'allargata'. E' dunque evidente la necessità di scrutinare la genesi, oltre che la collocazione temporale, dell'accumulo di ricchezza, individuando eventuali "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura e se le stesse siano in effetti *"suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito"* (cfr. sentenza Cort. Cost. n. 24/2019). Si è quindi puntualizzato come, con riguardo alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc' anzi enucleati *"dovranno essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola «discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (cfr. Cass. S.U. sentenza 26/06/2014-2/02/2015, n. 4880), l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare"* (cfr. sentenza Cort. Cost. n. 24/2019).

Né assurge a valida giustificazione l'eventuale richiamo ad una omessa dichiarazione al fisco dei redditi percepiti, come in realtà avvenuto in passato in occasione di altra analoga richiesta di natura ablatoria reale richiesta dal P.M. nei confronti del CATAPANO, in guisa da determinare il rigetto della istanza di sequestro ex art. 12 *sexies* l. 356/1992 di cui alla predetta ordinanza del Tribunale di Taranto del maggio 2012: ed invero preme sul punto rilevare la sopravvenienza di una modifica legislativa quale quella segnatamente apportata dall'art. 5, comma 8, lett. a) l. 17/10/2017 n. 161 secondo cui **"in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale"**. Tale ultima circostanza concorre ad integrare un mutato quadro di elementi e valutazioni tale da legittimare, nel caso di specie, un nuovo e diverso provvedimento nei confronti del CATAPANO Emanuele prescindendo, dunque, dalla precedente decisione reiettiva di altra richiesta di sequestro patrimoniale.

Occorre ora vagliare l'esistenza dei requisiti atti a giustificare la confisca, previo sequestro, dei beni in premessa, ciò alla luce dei concreti ed obiettivi elementi compendati nella documentazione allegata alla richiesta del P.M.

### I requisiti Soggettivi

Si osserva innanzitutto, anche nel solco di quanto statuito dalla S.C. (cfr. Cass. Pen. Sez. 1<sup>^</sup> sentenza n. 23641 dell' 11/02/2014), come *"in tema di misure di prevenzione, il principio di reciproca autonomia tra provvedimenti personali e provvedimenti patrimoniali, pur consentendo di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, non esclude, però, che, a tal fine, la pericolosità del soggetto debba essere comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto della richiesta, in quanto la finalità preventiva perseguita con il provvedimento ablatorio è quella di impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza"*.

Sicché il presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali da parte dell'Autorità Giudiziaria è costituito dall'appartenenza dei soggetti destinatari delle medesime ad una delle categorie previste dall'art. 4 del d. l.vo 6. 9.2011 n. 159 che, tra gli altri, comprende, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale sopra richiamata e di cui alla sentenza della Cort. Cost. n. 24/2019:

➤ **alla lettera b)** *"i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma terzo bis del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma primo del decreto legge 8 giugno 1992 nr 306, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.1992 nr 356"* ;

➤ **alla lettera c)** *"coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte con i proventi di attività delittuose"(art. 1 lett. b);*

*"coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1 lett. c)".*

Al fine di procedere correttamente, nel caso di specie, ad una congrua individuazione dei requisiti necessari per l'adozione della misura ablatoria di prevenzione non possono trascurarsi i più importanti apporti ermeneutici contenuti nella giurisprudenza comunitaria ed in quella di legittima nonché, di recente, nella decisione adottata dalla Consulta con sentenza n. 24/2019.

D. - [Handwritten signature]

La sentenza della Corte EDU De Tommaso

Preliminarmente si evidenziano le principali questioni interpretative in relazione al contenuto e alla conseguente conformità costituzionale e convenzionale dell'art. 4 del d. l.vo 6.09.2011 n. 159 atteso che, con sentenza pubblicata il 23.02.2017 nel procedimento De Tommaso contro Italia, la Grande Camera ha affrontato il tema del rapporto tra le misure di prevenzione personali e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo giungendo a rilevare

la violazione dell'art. 2 del protocollo addizionale n. 4 a causa della mancanza di prevedibilità dell'art. 1 n. 1) e 2) della legge nazionale n. 1423/56, ora sostituito dal predetto art. 4 lett. c) del d. l.vo 159/2011 poiché nello stabilire i destinatari della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza *"non indica(va) con sufficiente chiarezza la portata o la modalità di esercizio dell'amplissima discrezionalità conferita ai tribunali interni, e non è (era) pertanto formulata con sufficiente precisione in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire al ricorrente di regolare la propria condotta e prevedere con sufficiente grado di certezza l'applicazione di misure di prevenzione"*.

La decisione della Corte di Strasburgo ha rilievo in special modo per le proposte che vengono avanzate ai sensi della lett. c) dell'art. 4 del d. l.vo 159/2011 che, ripetendo quanto era stabilito dall'art. 1, n. 1 e 2, della legge 1423/56, include tra i soggetti per i quali può essere chiesta la misura personale della sorveglianza speciale e quindi anche la misura di natura patrimoniale ex art. 16 del d.l. 159/2011, implicante comunque un accertamento incidentale di pericolosità del soggetto oltre a quello di disponibilità e provenienza illecita dei beni (*vedi per tutte SSUU 26.06.2014 nr 4880 Riv 262603, Spinelli*):

- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

- coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

#### Linee guida della Cassazione dopo la sentenza De Tommaso

Nonostante le diverse perplessità sul punto manifestate da numerose Corti di merito e da autorevoli esponenti della dottrina, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha significativamente affermato nella sentenza *Paternò del 27.04.2017 n. 40076* che la decisione De Tommaso è espressione di una giurisprudenza consolidata della Corte EDU. Ciò determina che il giudice (*sentenza Corte Cost. nr 49 del 2015*) deve procedere ad una *interpretazione adeguatrice, ovvero dare una interpretazione della norma del proprio ordinamento in modo conforme alla disposizione internazionale entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme e, se ciò non sia possibile, dovrà investire della questione di legittimità la Corte Costituzionale.*

Un riferimento qualificato, a tali fini, è l'interpretazione delle norme proposta dal giudice di legittimità con i più recenti arresti riguardo alla compatibilità del sistema rispetto alla legge comunitaria. Rileva così *Cass. II Sezione Penale n. 11846/2018* che consolida la posizione del Supremo collegio "post De Tommaso" delineando quello che può ormai ritenersi un indirizzo *consolidato* presente ormai in numerosissime sentenze delle diverse sezioni penali (in particolare della I sezione che si occupa delle misure personali).

La sentenza ricostruendo *l'attuale stato dell'arte* in materia, che necessita di un'attenta rilettura costituzionale e convenzionale, in ampia parte già compiuta dalla più attenta giurisprudenza, esprime, in sintesi, i seguenti punti fermi:

a) la compatibilità con la Cedu del sistema delle misure di prevenzione più volte riconosciuto dalla Corte EDU (compresa la sentenza De Tommaso);

b) il richiamo alla copiosa giurisprudenza di legittimità (particolarmente rilevante dopo la sentenza De Tommaso della Grande Camera) che pongono l'accento sul rispetto del principio di tipicità (cd base legale per la Corte Edu) da operarsi sulla base di idonei elementi di fatto e che presuppone, come un giudizio (constatativo) di pericolosità le eseguenti verifiche:

- la realizzazione di attività delittuose non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;

- la realizzazione di attività delittuose (delitti) che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento);

- la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare;

c) la possibilità da parte del Giudice di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, in presenza di sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione *"lì dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti"*. L'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione *"è quello della negazione in sede penale, con pronunce irrevocabili di determinati fatti"* in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento iniziale del giudizio di pericolosità sociale.

#### Più specificamente su pericolosità sociale e misura patrimoniale

Anche dopo l'entrata in vigore del c.d. "codice antimafia" la "pericolosità sociale" del proposto continua ad essere presupposto indefettibile della misura patrimoniale della confisca (Cass. SS. UU. 26.6.14 n. 4880; Cass. 8.1.16, n. 8389). Si deve osservare che, in riferimento a tale requisito, abbia per lungo tempo operato il principio di accessorietà fra misure personali a patrimoniali, nel senso che le seconde potevano essere applicate solo in presenza delle prime (ancorate, com'è noto, al requisito della attualità).

Tale principio, anche in seguito ad una evoluzione giurisprudenziale cui ha fatto seguito, di pari passo, un'evoluzione normativa, è stato espressamente abbandonato col D.L. n. 92/08, convertito nella legge n. 125/08 (novellata dalla legge n. 94/09), che ha introdotto il principio dell'applicazione disgiunta delle misure, così sostanzialmente disancorando l'adozione di quelle reali dal requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. Tale principio ha, poi, trovato ulteriore conferma nel testo del Decreto legislativo n. 159/11 (c.d. "codice antimafia"), talché può ritenersi pacificamente che, per effetto della ricordata evoluzione normativa e giurisprudenziale, l'adozione delle misure patrimoniali antimafia (sequestro e confisca) riposi, oggi, pur sempre sul requisito della pericolosità sociale del proposto, ma sia indipendente dall'adozione della misura personale, caratterizzandosi sostanzialmente come strumento di ablazione, in favore dello Stato, di beni che siano frutto dell'attività illecita di persona (che è o che è stata) pericolosa.

Ne viene che, anche a fronte di una eventuale mancanza di attuale pericolosità sociale del proposto, è necessario verificare se le ipotizzate acquisizioni patrimoniali, asseritamente sperequate rispetto alla posizione reddituale dei proposti o a quella dei loro congiunti o terzi interessati, siano comunque correlabili all'attività criminosa, integrativa della pericolosità sociale, nel momento in cui questa era effettivamente sussistente, a nulla rilevando eventualmente, la distanza temporale, anche cospicua, di quei fatti rispetto a tale

accertamento. Difatti, il semplice decorso del tempo o, anche, la cessazione della pericolosità del soggetto, ovvero qualsivoglia altra ragione che risulti impeditiva dell'applicazione di una misura personale, non possono avere l'effetto di rendere legittimo il possesso di beni da parte di chi li abbia illecitamente acquisiti (quando era soggetto pericoloso) o ne abbia tratto utilità, dal momento che ciò che rileva a tali fini è l'esistenza di un rapporto fra bene e soggetto, tanto è vero che l'aggressione del bene è possibile anche dopo la morte di questi, nei termini di cinque anni.

Sotto tale profilo, molto importante appare l'accertamento della pericolosità sociale anche quale "misura temporale" alla quale legare l'ambito applicativo della confisca di prevenzione. È stato, in particolare, ritenuto dalle SS. UU. della Cassazione (Sentenza n. 4880/14, Spinelli) che *"con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto, ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato"*.

#### Il profilo personale e la pericolosità del proposto.

Ebbene la personalità negativa del proposto è ampiamente lumeggiata nella richiesta del P.M. procedente dove si legge che il CATAPANO rientra in una delle categorie di soggetti di cui all'art. 4 D.lgs.159/2011 e si segnala a tal proposito come lo stesso abbia riportato due condanne, l'una per associazione mafiosa, contestata dal 1989 al 1994, l'altra per associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni, con il ruolo di organizzatore, contestata sino al dicembre del 1996, così trascorrendo diversi anni in regime carcerario. Tali pronunzie pongono in risalto significativi ed obiettivi profili di pericolosità "qualificata", essendosi acclarata la responsabilità del proposto in ordine ai reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis c.p.p., essendosi dunque al cospetto di una persona che, come testualmente evidenziato dal P.M., *"ha improntato la propria esistenza al crimine organizzato (è bene osservare come malgrado l'intervenuta carcerazione a seguito della sentenza del '91, il vincolo associativo non sia mai venuto meno)"*. Possono quindi senz'altro condividersi le considerazioni sottese alla richiesta di istanza di sequestro-confisca soprattutto laddove si osserva che *"l'esistenza di due accertamenti giurisdizionali consacrati dalla res iudicata – colloca il CATAPANO, e lo fa a pieno titolo, nel perimetro del già richiamato art. 4, comma 1 lett. a) D.Lgs. 159/2011 che individua una delle due categorie di soggetti destinatari della richiesta di misura di prevenzione ("pericolosità qualificata")"*.

Oltretutto il P.M. ha dato conto di ulteriori aspetti di pericolosità, ritenuti nelle su indicate pronunzie di colpevolezza, ricordando come il CATAPANO avesse perpetrato, nell'ambito della consorteria delinquenziale di tipo mafioso cui tuttora appartiene, (non risultando ad oggi comprovata alcuna rescissione dal vincolo associativo né tantomeno una sua dissociazione od altri fatti in plateale contrasto col perdurare del vincolo), una molteplicità di condotte estorsive volte a controllare, in modo egemonico, tutte le attività ittiche tarantine, traendo da siffatto comportamento criminoso un'indebita quanto perdurante fonte di lucro. In particolare si è accertata, nel corso dei processi già definiti a suo carico,

C-25



un'imposizione di cospicui pagamenti di somme di denaro prefissate (lire 30.000, 50.000, 70.000, 100.000 e 200.000 per ogni mitilicoltore e proprietario di barca), a cadenza fissa settimanale, protrattasi per un arco di tempo davvero considerevole, concludendosi che "è d'uopo ritenere che il CATAPANO abbia accumulato nel corso degli anni "provviste" di denaro non di poco conto". Ne è conseguita, come testualmente osservato dal P.M., una "concreta derivazione dell'illecito arricchimento dalle condotte illecite tenute dal CATAPANO in quel contesto associativo".

Sul punto si è nondimeno sottolineato come, sia il tribunale che il giudice d'appello avessero attribuito al CATAPANO Emanuele, ed al fratello CATAPANO Giuseppe, un ruolo di primo piano (*id est* organizzatori) in seno all'organizzazione mafiosa operante in Taranto, "grazie al cui operare" - nelle parole stesse del giudice del merito - "potevano sostanzialmente 'giungere a destinazione' le pretese estorsive, e poteva realizzarsi quella condizione di minaccia costante ed incoercibile timore nelle persone offese a cagione della presenza sistematica dei due nelle zone in cui le estorsioni venivano effettuate".

Emerge, quindi, in maniera evidente, anche dagli elementi analiticamente compendati nella informativa della Guardia di Finanza di Taranto prot. 70400/2019 dell'11/2/2019, allegata alla richiesta del P.M., come il CATAPANO abbia acquisito una molteplicità di beni e valori, (spesso intestati ai suoi congiunti e segnatamente alla moglie FUGGETTI Anna nonché al figlio CATAPANO Cosimo), del tutto sproporzionati nel raffronto tra fonti finanziarie (illecite o dichiarate) ed impieghi finanziari, nel periodo dal 2001 al 2017, come oltretutto censito nella tabella sinottica posta a pag. 19 della citata informativa della G.d.F. Le minuziose investigazioni condotte dalla P.G. hanno quindi asseverato, anche mediante l'utilizzo di uno specifico applicativo informatico in dotazione, una incongruenza tra redditi ufficiali ed effettive disponibilità economico-patrimoniali tale da sostanziare una incoerenza patrimoniale soprattutto alla luce dell' "avvio di attività commerciali" nonché delle "acquisizioni mobiliari ed immobiliari" nonché di "polizze assicurative stipulate dagli interessati, del tutto incoerenti con le fonti illecite percepite dagli stessi". Si è altresì precisato come tale situazione sia "ulteriormente aggravata dai costi sostenuti per le spese legali necessarie a fronteggiare i numerosi procedimenti penali che hanno visto coinvolto il CATAPANO Emanuele. Inoltre, ad ulteriore supporto si evidenzia che a carico dei propositi e delle società loro riconducibili...risultano numerose iscrizioni a ruolo per somme dovute all'erario dello Stato, che aumentano l'esposizione debitoria degli stessi".

Dalla documentazione in carteggio si declina poi la piena sussistenza del requisito della "attualità della pericolosità", essendosi evidenziata la acquisizione di tutti quei beni proprio nel periodo interessato da quelle molteplici richieste estorsive e dunque dalle perduranti ed illecite percezioni economiche da esse derivanti. Si è quindi in presenza della cosiddetta "copertura temporale del periodo di pericolosità tipica", ciò sulla base dell'interpretazione fornita dalle SS.UU. Spinelli nel 2015 - sulla cui scia si colloca, con una rilevante precisazione (v. infra), la decisione Alma del 2018 - laddove si prescrive come irrinunciabile, ai fini della valida emissione del provvedimento di confisca, la constatazione della correlazione temporale tra condotte *contra legem* del soggetto ed incremento patrimoniale confiscabile. Giustamente il P.M. ha mutuato alcune considerazioni poste nei pronunciamenti ora indicati, laddove si è osservato che "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo. Ne consegue che con riferimento alla c.d. pericolosità generica,

P.M.

*sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, come nel caso in esame, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato”.*

Ebbene nel caso di specie può reputarsi allo stato dimostrata la totale mancanza di alcuno iato temporale tra la fase lucrogenetica e quella in cui vennero acquistati, dal CATAPANO, beni del tutto incongrui e sproporzionati rispetto alle attività lecite da lui dichiarate nel medesimo periodo. In particolare, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge l'acquisto di un fabbricato, in data 11/7/2003, del valore di € 70.000 nonché l'acquisto, in data 11/3/2008, di un altro fabbricato per un valore di €. 121.836,33, risultando inoltre la stipula di polizze assicurative comportanti il versamento di premi non esigui ed il tutto pur in presenza di una marcata esposizione debitoria, come risulta dalla "all'iscrizione a ruolo" di consistenti somme dovute all'erario dello Stato in quello stesso periodo, ammontanti a più di € 87.000. Anche relativamente alla coniuge FUGGETTI Anna si è accertato come, pur percependo ella saltuariamente redditi da lavoro dipendente, peraltro oltremodo esigui, nell'anno 2009 e nell'anno 2012, avesse acquistato, unitamente al coniuge, un fabbricato del valore di € 70.000 in data 11/7/2003 nonché un fabbricato, in data 6/3/2008, per il valore di € 37.580,24, ciò innanzi ad una cessione di beni, (con l'acquisizione della relativa controprestazione economica), per poche migliaia di euro (al netto di somme per le quali ha invece semplicemente prestato fideiussione e garanzia e tali dunque da non incidere sostanzialmente nel raffronto). Anche con riferimento al figlio CATAPANO Cosimo si è riscontrata una incoerenza tra un reddito percepito ed i beni acquisiti tra cui due fabbricati, acquistati il 9/2/2018, l'uno del valore di € 124.222 e l'altro del valore di 154.000. Ebbene anche tali ultimi acquisti appaiono ragionevolmente riconducibili alla percezione degli illeciti proventi, da parte del CATAPANO, negli anni precedenti e derivanti dalla perpetrazione di quelle gravi ipotesi estorsive. Sul punto giova richiamare l'approdo giurisprudenziale contenuto nella sentenza Cass. Pen. Sez. II del 27/3/2018 n. 14165-Alma laddove, a corredo del principio stabilito nella pronuncia S.U. Spinelli del 2015, si è affermato che, anche quando risulti processualmente accertato il periodo di permanenza della qualità di associato, con conseguente cessazione dei profili di pericolosità sociale a far tempo dal venire meno di tale condizione, mai potrebbe trarsi da tale dato la conclusione di ritenere esaurito il raccordo cronologico tra la fase di insorgenza dell'illecita accumulazione di denaro ed il relativo impiego. Il problema non si pone nel caso di specie non ravvisandosi, si ripete, alcuna dissociazione del CATAPANO dalla compagine mafiosa d'appartenenza né altri fatti obiettivamente incompatibili con il suo organico inquadramento in essa. Nondimeno si condividono e si richiamano le considerazioni del P.M. laddove ha osservato come sia "un dato di comune esperienza quello secondo il quale l'autore di reati destinati direttamente o indirettamente a generare un arricchimento sul versante patrimoniale, eviti di regola di provocare fenomeni di appariscenza del suo nuovo status economico, ontologicamente incompatibile con i redditi dichiarati o l'attività svolta, anche perché, non a caso, il sistema non solo tende a prevenire e reprimere le intestazioni fraudolente e le altre manovre volte a rendere 'etera vestite' le disponibilità patrimoniali,

D.S.

ma espressamente fa riferimento, (ex art. 12 quinquies decreto-legge n. 306/1992, oggi art. 512 bis c.p.) a condotte elusive, volte proprio scongiurare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali". Sicché, in assenza di alcun elemento atto a giustificare l'acquisto, da parte del CATAPANO Cosimo, di quel cespite di rilevante valore, esso non può che ricondursi alle disponibilità economiche illecitamente acquisite dal padre Emanuele nel corso degli anni precedenti ed in occasione delle plurime ipotesi estorsive per le quali è stato condannato. Nè ad un diverso convincimento potrebbe mai giungersi sul presupposto che il CATAPANO Emanuele avesse in ogni caso acquisito e poi utilizzato, per l'acquisto di quel cespite per interposta persona del figlio, denaro "lecito" a lui derivante dalla qualità di socio di fatto della suindicata società Ducapesc, trattandosi di ogni caso di una locupletazione celata al fisco e, in quanto tale assolutamente non computabile ai fini della verifica sulla congruenza e coerenza economica, ciò a seguito della modifica dell'art. 24, comma primo, del D.Lgs. 159/2011 a seguito dell'entrata in vigore della legge 17/10/2017, n. 161.

Oltretutto non può trascurarsi quanto rilevato dal P.M. laddove ha osservato che il CATAPANO, "dopo un lungo periodo di detenzione, in assenza dell'accensione di un mutuo (anche da parte della coniuge), allorquando era titolare di un reddito appena sufficiente alle immediate necessità del suo nucleo familiare, non avrebbe potuto sostenere i conferimenti e le spese relative a beni strumentali e alla forza lavoro dell'anzidetta società se non in forza di un'accumulazione patrimoniale preesistente, quale è quella della guardiania"; sicché non si pone alcun dubbio in ordine ad uno stretto collegamento logico tra pericolosità, accumulazione illecita e reimpiego di quanto illecitamente acquisito nel periodo di pericolosità, anche laddove dovesse ritenersi che il nuovo status economico si fosse materializzato in epoca successiva ad un eventuale cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, condizioni di fatto, ad avviso del tribunale, a tutt'oggi perduranti. Come osservato dal P.M. "CATAPANO ha goduto del frutto di una propria condotta illecita, ripetuta e sistematica (quella di guardiania), grazie alla quale ha consolidato e sviluppato, come detto, l'attività economica riferibile alla società DECAPESC S.n.c. Proprio questa condizione della società DUCAPESC (bene frutto di attività illecite) trascina con sé la confiscabilità di tutti i successivi incrementi, ovvero del reimpiego di somme derivanti da tale bene".

Si rinvia, per il resto, agli altri analitici elementi compendati sia nella richiesta del P.M. che, più diffusamente, nella informativa della G.d.F., ritenendosi tali elementi, per la loro pregnanza ed obiettività, assolutamente idonei a giustificare il sequestro anticipato chiesto dall'organo requirente. Ed invero, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, è lecito inferire che i beni sopra indicati costituiscano il frutto delle attività illecite poste in essere dal proposto nel corso degli anni (nei termini sopra evidenziati), avuto riguardo alla evidenziata, palese sproporzione tra le sue risorse reddituali ed il cospicuo patrimonio innanzi descritto.

Sono, dunque, ravvisabili i presupposti di cui agli artt. 16 e ss. D. L.vo n. 159/11, come pure è ravvisabile il concreto pericolo che i beni suddetti, di cui viene richiesta la confisca, nelle more del giudizio possano essere dispersi, sottratti o alienati, ove i propositi vengano a conoscenza del procedimento di prevenzione a loro carico.

Ineludibile, pertanto, l'adozione dell'invocato sequestro.

SPS

**P. Q. M.**

*visti gli artt. 16, 20 e 24 D. L.vo n. 159/11*

**Dispone**

Il sequestro dei beni di seguito indicati, in parte intestati al CATAPANO Emanuele ed in parte, nei termini sotto divisati, fittiziamente intestati a terze persone a lui legate da stretto vincolo di parentela, ovvero FUGGETTI Anna (coniuge) e CATAPANO Cosimo (figlio):

1. **fabbricato ad uso abitazione sito in Taranto, alla località Lido Azzurro, via Calata Penna Dritta nr. 27/A**, intestato a CATAPANO Emanuele, in catasto al foglio 164, particella 140, sub 1, cat. A/7, classe 3<sup>a</sup>, vani 9,5;
2. **fabbricato ad uso abitazione sito in Taranto via Pagelli n. 4 a**, intestato a CATAPANO Cosimo, in catasto al foglio 279 part 319 sub 2 cat. A/7 della consistenza di 8,5 vani ed avente una rendita catastale di € 1.075,52;
3. **quota pari al 25 % di proprietà di FUGGETTI Anna della BRITALIA Società Cooperativa** con sede in Taranto, Viale Jonio n. 154 – partita IVA 03143300733 e **relativo compendio aziendale;**
4. **quota pari al 50 % di proprietà di CATAPANO Cosimo della BRITAR di TASCOS & C. sooc. Coop** – 02344920745, con sede in Brindisi Piazzale Lenio Flacco n. 7;
5. **ramo d'azienda della BRITAR di TASCOS & C. sooc. Coop** – 02344920745, esercitata nei locali commerciali siti a Brindisi (BR) al Piazzale Lenio Flacco n. 7;
6. **autoveicolo BMW 535D targato CY709ES** immatricolato in data 24.11.2008, intestato a CATAPANO Emanuele;
7. **autoveicolo Citroen C3 1.4 HDI targato DJ374SD** immatricolato in data 23.07.2007, intestato a FUGGETTI Anna;
8. **autoveicolo Smart Forfour targata EY491NK**, acquistata in data 18.02.2016, intestato a FUGGETTI Anna;
9. **somma di euro 100.000,00** quale corrispettivo della vendita della casa sita al piano terra in Taranto, Lido Azzurro, via Calata La Torretta nr. 20, riportata in catasto al foglio 167, particella 101, cat. A/7, classe 2<sup>a</sup>, vani 7, rendita euro 650,73, già intestata a FUGGETTI Anna;
10. **quote totali di partecipazione al capitale sociale della società ITALIA PESCA SRL** detenute da FOGGETTI Anna per il valore di euro 6.000,00 e da CATAPANO Cosimo per il valore di euro 4.000,00– partita IVA 02816480731 **con relativo compendio aziendale;**

*P. M.*

**11. Saldo contabile** rinvenibile su qualsiasi rapporto bancario accesso presso qualsiasi istituto di credito riconducibile tanto a CATAPANO Emanuele, FUGGETTI Anna e CATAPANO Cosimo.

### Manda

Alla Polizia Giudiziaria –Nucleo Polizia Economico-Finanziaria G.d.F. di Taranto- con facoltà di subdelega per l'esecuzione del provvedimento di prevenzione, da eseguirsi, quanto ai beni immobili, mediante trascrizione presso i competenti uffici ove i beni sono registrati, mediante apprensione ed affidamento al nominando Amministratore giudiziario;

### Nomina

**Amministratore giudiziario**, il dott. Eliseo APRILE con studio in Lecce via Merine 21/A, il quale agirà secondo le norme dettate dagli artt. 35 e ss. D. L.vo n. 159/11, nonché **giudice delegato** il sottoscritto Presidente dott. **Pietro BAFFA**;

### Fissa

per la comparizione delle parti innanzi a questo Tribunale – seconda sezione penale – il giorno 17 giugno 2019 ore 11,00 in viale de Pietro, Aula della Corte d'Assise, n. 6, per le decisioni in ordine alla confisca dei beni sopra indicati, alla valutazione delle ragioni dei terzi e di quanto altro previsto dal d. l.vo 159/2011 come modificato dalla l. 161/2017.

### Nomina

A CATAPANO Emanuele, ove sprovvisto di difensore di fiducia, quale difensore d'ufficio l'avv. Francesco CALABRO del Foro di Lecce, con studio in Lecce alla via Marco Aurelio n. 22

### Ordina

che il presente decreto sia notificato  
al P.M. in sede,  
al soggetto **proposto CATAPANO Emanuele nonché ai terzi interessati FUGGETTI Anna e CATAPANO Cosimo**

### Ordina

**che del presente decreto, ad esecuzione avvenuta, sia dato avviso all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.**

Manda alla cancelleria per tutti gli adempimento di rito.

Lecce, 21 marzo 2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IN DATA 21.3.19  
IL CANCELLIERE-BS  
(Anna SANSONE)

*Salvatore Ome*

IL PRESIDENTE

*P. Baffa*